Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5,della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

```
art. 1 oggetto
```

art. 2 beneficiari

art. 3 presentazione e contenuto dei progetti

art. 4 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

art. 5 modalità di selezione dei progetti

art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 7 spese ammissibili

art. 8 spese non ammissibili

art. 9 documentazione di spesa

art. 10 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

art. 11 termini del procedimento

art. 12 rinvio all'avviso pubblico

art. 13 rinvio

art. 14 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti regionali aventi ad oggetto:

- a) spettacoli dal vivo;
- b) manifestazioni cinematografiche;
- c) manifestazioni espositive ed attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.
- 2. Il presente regolamento determina, in particolare:
- a) le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) le modalità di comunicazione;
- e) i termini del procedimento.

Art. 2 beneficiari

- 1. Gli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, di seguito "avvisi pubblici", determinano le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi.
- 2. Gli avvisi pubblici possono definire le modalità con le quali i richiedenti possono associarsi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata il beneficiario è il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e degli avvisi pubblici.

Art. 3 presentazione e contenuto dei progetti

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti negli avvisi pubblici..

Art. 4 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

- 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
- 2. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
- 3. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

Art. 5 modalità di selezione dei progetti

- 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.
- 3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione nominata, per ogni singolo avviso pubblico, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D.
- 4. Della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, per la materia relativa al singolo avviso pubblico, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge.
- 5. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
- 6. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente.
- 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, disciplinata dall'articolo 6 della legge, non si applica il comma 4 e, in tal caso, le sedute della commissione di valutazione sono valide quando siano presenti almeno due dei tre componenti.
- 8. Limitatamente alla valutazione dei progetti regionali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, e come previsto dall'articolo 35, comma 3, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, due dei componenti esperti della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'abrogato articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

- 9. Acquisiti gli esiti della valutazione della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono approvati:
- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 10. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 9, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione dell'incentivo.
- 11. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

- 1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 7 spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
- b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

- c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
- e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
- 2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

Art. 8 spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari;

i) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici

Art. 9 documentazione di spesa

- 1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
- 2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
- 3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
- 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
- 6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
- 7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
- 8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
- 9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Art. 10 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11 termini del procedimento

- 1. Il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, ove previsto e in caso di richiesta effettuata dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, contestualmente eroga un acconto, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
- 2. Il Servizio eroga l'incentivo o la quota rimanente dello stesso entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
- 2 bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno
- 3. Il rendiconto dell'incentivo è approvato entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 12 rinvio all'avviso pubblico:

- 1. Ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, sono definiti dagli avvisi pubblici:
- a) i settori d'intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli stessi;
- i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000;
- I) l'ammontare delle spese da rendicontare, nel rispetto dell'articolo 32 della legge;
- m) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- n) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento con altri incentivi pubblici;
- o) i termini iniziali e finali dei progetti.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE